

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO DI BELLUNO**  
**ART. 7 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E DPCM 21 DICEMBRE 2007**

L'Organismo Provinciale di Coordinamento di BELLUNO di cui all'art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e DPCM 21 dicembre 2007, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n. 4182 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 luglio 2009, n. 136, ha adottato, nel corso della seduta del 16.12.2009, il seguente regolamento:

- 1) Il Direttore Generale della ULSS n. 1 di Belluno, Presidente dell'Organismo Provinciale di Coordinamento su designazione della Regione Veneto ex DGR 4182 del 30 dicembre 2008, esercitando tale attività per il tramite del Direttore del Servizio SPISAL della medesima azienda che presiede i lavori, convoca l'Organismo, apre e chiude i lavori, dirige e modera la discussione.
- 2) L'avviso di convocazione deve essere comunicato per iscritto ai componenti dell'Organismo Provinciale, almeno 8 giorni precedenti a quello stabilito per la riunione. La convocazione può essere inoltrata anche mediante posta elettronica o telefax come pure i verbali delle riunioni.
- 3) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.
- 4) L'Organismo Provinciale è convocato almeno tre volte l'anno.
- 5) L'ordine del giorno delle sedute dell'Organismo Provinciale è formulato dal Presidente.
- 6) Ogni componente dell'Organismo Provinciale ha la facoltà di chiedere al Presidente l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti. Se la richiesta è formulata durante la seduta o perviene durante il periodo minimo di preavviso di convocazione, il Presidente autorizza la trattazione nella seduta medesima compatibilmente con la pertinenza degli argomenti stessi e con la durata della seduta.
- 7) L'Organismo Provinciale decide, sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno come oggetto di approvazione, a maggioranza semplice dei votanti, che rappresentino almeno un terzo dei componenti nominati.
- 8) I rappresentanti degli organi che compongono l'Organismo Provinciale si impegnano a riportare, nell'ambito degli enti e delle organizzazioni di appartenenza, le decisioni assunte dallo stesso Organismo, ciascuno per quanto di competenza e secondo le funzioni esercitate dall'organo rappresentato.
- 9) Per l'espletamento dei propri compiti, l'Organismo Provinciale può richiedere l'acquisizione di informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.
- 10) L'Organismo Provinciale provvede a convocare i rappresentanti delle parti sociali, quando all'ordine del giorno sono posti argomenti riguardanti l'informazione e la formazione o altri argomenti indicati dall'Organismo stesso. Ciascun Organismo Provinciale potrà coinvolgere nell'ambito delle proprie attività anche altri Enti istituzionali.

- 11) La sintesi degli argomenti trattati nelle riunioni dell'Organismo Provinciale, è oggetto di verbale che viene inviato, dalla segreteria, ai componenti dell'Organismo stesso ed all'Ufficio Operativo Regionale, entro 10 giorni. Il verbale viene, inoltre, inviato per conoscenza alla Prefettura e alle altre Istituzioni che avessero partecipato alle riunioni.
- 12) Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti dell'Organismo Provinciale che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.